



Alle Spett.li Ditte Clienti
Loro sedi

CIRCOLARE 11/2015

Oggetto: Approfondimento su Lavoro Accessorio - Voucher

Come anticipato nella nostra circolare n. 9/2015 il D.Lgs. 81/2015 ha modificato anche le regole inerenti il lavoro accessorio, più comunemente conosciuto come “voucher”. L’INPS, con la Circolare n. 149 del 12/08/2015, affronta le novità apportate dal D.Lgs n. 81/2015 alla disciplina del lavoro accessorio, ponendo particolare attenzione ai seguenti aspetti:

1. limiti economici;
2. modalità di acquisto dei voucher;
3. comunicazione telematica delle prestazioni di lavoro accessorio.

1. LIMITI ECONOMICI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO ACCESSORIO

L’INPS ricorda le due maggiori novità introdotte dal D.Lgs n. 81/2015:

- l’aumento del limite di compensi percepibili dal lavoratore dalla totalità dei committenti e la modifica del riferimento temporale.

Per i buoni lavoro acquistati dal 25 giugno 2015, il limite di compensi percepibili dal lavoratore viene innalzato a 7.000,00 € (in precedenza pari a 5.000,00 €), mentre il riferimento temporale su cui calcolare i diversi limiti economici previsti dalla norma è indicato nell’anno civile (dal 01/01 al 31/12 di ogni anno) anziché, come in precedenza, nell’anno solare;

- la stabilizzazione della possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali di prestare lavoro accessorio. La norma che consente ai percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito di svolgere prestazioni di lavoro accessorio, nel limite di 3.000,00 € per anno civile, viene inserita stabilmente nella relativa disciplina, senza condizionare tale possibilità a continue proroghe annuali.

Ad oggi, pertanto, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese:

- in tutti i settori produttivi e per qualsiasi tipo di attività (salvo l’ambito agricolo indicato in seguito), entro il limite massimo di 7.000,00 € da computarsi nell’anno civile, con riferimento ai compensi percepiti dalla totalità dei committenti. Qualora la prestazione lavorativa venga svolta:
 - o a favore di un imprenditore o professionista, il limite di compensi percepibile da ogni committente è pari ad 2.000,00 € nell’anno civile (2.020,00 in base alla rivalutazione operata dall’INPS con Circolare n. 77/2015);
 - o da parte di soggetti percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, il limite complessivo di compensi è pari a 3.000,00 € per anno civile. L’INPS precisa che il limite di 3.000,00 €, per l’anno 2015, deve intendersi comprensivo delle eventuali prestazioni svolte nel periodo dal 1° gennaio al 24 giugno (giorno antecedente l’entrata in vigore del D.Lgs n. 81/2015);
- in ambito agricolo, nel limite di 7.000,00 € per anno civile, nel caso di:
 - o attività agricole stagionali, da parte di pensionati ovvero giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi universitario;



- o attività agricole svolte a favore dei “produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a 7.000,00 €”;
- nel caso di committente pubblico, nel limite di 7.000,00 € per anno civile e nel rispetto dei vincoli previsti dalle norme in materia di contenimento della spesa pubblica e del patto di stabilità interno.

2. MODALITÀ DI ACQUISTO DEI VOUCHER

Il D.Lgs n. 81/2015 limita, per i committenti imprenditori o professionisti, la **possibilità di acquistare i buoni lavoro solamente tramite “modalità telematiche”**.

Tuttavia, l’INPS precisa che i committenti imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni lavoro attraverso la procedura telematica sul sito internet dell’INPS (voucher telematico), i tabaccai abilitati e aderenti alla convenzione INPS – FIT (Federazione Italiana Tabaccai), il servizio internet Banking di Intesa Sanpaolo e le Banche popolari abilitate.

Inoltre, l’INPS afferma che, nel periodo tra il 25 giugno (data di entrata in vigore del D.Lgs n. 81/2015) ed il 12 agosto 2015 (data di emanazione della Circolare n. 149/2015), sono fatte salve le operazioni di acquisto, attivazione e relativo accredito di buoni cartacei eseguite in difformità rispetto alle indicazioni fornite con la circolare in esame, effettuate da committenti imprenditori o professionisti. Pertanto, gli imprenditori o professionisti che, nel suddetto periodo, avessero acquistato e attivato voucher cartacei, non saranno comunque sanzionabili.

I committenti non imprenditori o professionisti, invece, potranno acquistare i buoni lavoro, oltre che attraverso i canali sopra indicati, anche rivolgendosi agli Uffici Postali di tutto il territorio nazionale, mentre il servizio di acquisto presso le Sedi INPS non sarà più attivo, essendo esclusivamente cartaceo.

3. COMUNICAZIONE TELEMATICA DI INIZIO PRESTAZIONE

Sono previste novità anche in relazione alla comunicazione preventiva di inizio prestazione. Nel particolare, i committenti imprenditori o professionisti, prima dell’inizio della prestazione, sono tenuti a comunicare alla DTL territorialmente competente, esclusivamente in modalità telematica, ovvero mediante SMS o posta elettronica, i dati anagrafici del lavoratore, nonché il luogo e l’arco temporale (non superiore a 30 giorni) di svolgimento della prestazione.

L’INPS non apporta chiarimenti in merito, ma rinvia alla Nota prot. n. 3337 del 25 giugno 2015 del Ministero del Lavoro, con la quale il Welfare ha temporaneamente sospeso l’efficacia della disposizione normativa, mantenendo in vigore le precedenti modalità comunicative in attesa dell’attivazione delle procedure telematiche necessarie a recepire quanto previsto dal D.Lgs n. 81/2015.

SALUTE E SICUREZZA

Come già ribadito, il prestatore di lavoro accessorio deve essere formato in materia di salute e sicurezza del lavoro e devono essere rispettati tutti gli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria come previsto dalla normativa vigente per la generalità dei lavoratori.

DISCIPLINA DEL LAVORO ACCESSORIO

In attesa di emanazione di un apposito decreto, fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10,00 euro lordi (7,50 euro netti); nel settore agricolo è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata nel CCNL stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali Saluti.

Gorizia, 10 settembre 2015

Studio Ass. Peric & Drufovka
info@consulenzelavoro.it